



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 28/01/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2013, n. 2420

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”: adempimenti.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Lorenzo Nicastro, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Claudia E. de Robertis, condotta dall’alta professionalità per programmazione regionale per i temi Qualità dell’Aria ed Energia Francesco Corvace e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia Antonello Antonicelli, riferisce quanto segue.

Come noto, il 15 settembre 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155, recante “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216/2010), che definisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente.

Detto Decreto stabilisce i valori limite per le concentrazioni nell’aria ambiente dei principali inquinanti quali biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10; i livelli critici per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto; le soglie di allarme per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto; il valore limite, il valore obiettivo, l’obbligo di concentrazione dell’esposizione e l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione per le concentrazioni nell’aria ambiente di PM2,5; i valori obiettivo per le concentrazioni nell’aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene, i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di informazione per l’ozono.

Stabilisce altresì che:

- il sistema di valutazione e gestione della qualità dell’aria debba rispettare, ovunque, standard qualitativi elevati ed omogenei al fine di assicurare un approccio uniforme su tutto il territorio nazionale assicurando che le stesse situazioni di inquinamento vengano ovunque valutate e gestite in modo analogo;
- la zonizzazione dell’intero territorio nazionale sia il presupposto su cui organizzare l’attività di valutazione della qualità dell’aria ambiente e che a seguito della zonizzazione del territorio, ciascuna zona o agglomerato debba essere classificata allo scopo di individuare le modalità di valutazione in conformità alle disposizioni del decreto stesso.
- la valutazione della qualità dell’aria ambiente sia fondata su una rete di misura e su un programma di valutazione.
- ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente sia evitato l’uso di stazioni di misurazione non conformi e, nel rispetto dei canoni di efficienza, di efficacia e di economicità, l’inutile eccesso di stazioni di misurazione. Le stazioni di misurazione non inserite nella rete di misura e nel programma di valutazione non sono utilizzate per le finalità del decreto stesso;

- la rete di misura sia soggetta alla gestione o al controllo pubblico. Il controllo pubblico debba essere assicurato dalle regioni o dalle province autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Le stazioni di misurazione non soggette a tale gestione o controllo non siano utilizzabili per le finalità del decreto stesso;
- la valutazione della qualità dell'aria ambiente sia il presupposto per l'individuazione delle aree di superamento dei valori, dei livelli, delle soglie e degli obiettivi previsti dal decreto stesso;
- i piani e le misure da adottare ed attuare in caso di individuazione di una o più aree di superamento all'interno di una zona o di un agglomerato debbano agire, secondo criteri di efficienza ed efficacia, sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque localizzate, che influenzino tali aree, senza
- l'obbligo di estendersi all'intero territorio della zona o dell'agglomerato, ne' di limitarsi a tale territorio.

Il Decreto in argomento stabilisce inoltre, all'art. 1 comma 5, che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono allo Stato, alle Regioni e alle Province autonome e agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso.

La Regione Puglia ha pertanto dato avvio all'adeguamento normativo in materia di gestione della qualità dell'aria al dettato del D.Lgs. 155/10 e in data 29/12/2011 la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2979 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 18-01-2012, ha adottato il progetto di adeguamento della zonizzazione del territorio regionale e la relativa classificazione ai sensi del D.Lgs 155/2010. Con la richiamata DGR la Giunta ha affidato al Direttore dell'Area "Politiche per la Riquilificazione, la tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche" l'incarico di indirizzare, sovrintendere e coordinare le successive fasi di progettazione per l'adeguamento della rete fissa di misura della qualità dell'aria ai sensi del predetto decreto, da realizzarsi di concerto con l'ARPA Puglia e con i rappresentanti degli enti locali interessati, sulla base delle "Linee Guida" predisposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai fini della successiva approvazione da parte di quest'ultimo.

In data 29 marzo 2012, al fine di supportare le Regioni e le Province autonome e garantire l'omogeneità dei prodotti, il MATTM ha trasmesso le "Linee Guida" conclusive per l'individuazione della Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria.

Il progetto di adeguamento della zonizzazione del territorio regionale e la relativa classificazione ai sensi del D.Lgs 155/2010, in seguito integrato a valle delle osservazioni trasmesse dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota DVA-2012-8273 del 05/04/2012, ha infine ricevuto formale riscontro positivo del MATTM con nota DVA-2012-0027950 del 19/11/2012.

Nei mesi successivi il Servizio Ecologia con il supporto di Arpa Puglia quale soggetto deputato all'elaborazione e validazione dei dati di qualità dell'aria, ha definito, in conformità alla zonizzazione e classificazione del territorio, l'architettura della nuova Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria, sia per le fonti diffuse che per le fonti puntuali, oltre al così detto Programma di Valutazione (PdV) che, conformemente a quanto richiesto dal Decreto stesso, contiene i sistemi le modalità ed i metodi da utilizzare per la valutazione della qualità dell'aria ambiente in ciascuna zona ed agglomerato.

Considerata la rilevanza che la tematica della qualità dell'aria riveste nell'ambito delle politiche regionali di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, la definizione della nuova Rete Regionale della Qualità dell'Aria per le fonti diffuse e per le fonti puntuali è stata frutto di un'attività di condivisione e consultazione con gli Enti Locali proprietari delle stazioni di monitoraggio presenti sul territorio e con i soggetti regionali portatori di interesse (due Conferenze di Servizi tenutesi in data 9 marzo 2012 e 28 marzo 2012 con gli Enti Locali proprietari delle stazioni di monitoraggio presenti sul territorio ed una conferenza di consultazione con i soggetti regionali portatori di interesse in data 30 maggio 2012).

La riorganizzazione del sistema di monitoraggio ha portato ad individuare 55 stazioni fisse (tutte conformi ai criteri di micro e macrolocalizzazione del D. Lgs. 155/10) e tre laboratori mobili; 43 stazioni sono di proprietà pubblica e 12 di proprietà privata.

Inoltre, considerata la rilevanza delle criticità ambientali presenti nell'area di Taranto, zonizzata come industriale nella zonizzazione del territorio regionale in quanto caratterizzata da carico emissivo di tipo industriale quale fattore prevalente nella formazione dei livelli di inquinamento, alle suddette stazioni sono da aggiungere 6 centraline di monitoraggio recentemente prescritte in sede di riesame AIA (DVA-DEC_2012_0000547 del 26/10/2012) dello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto per le finalità indicate dal provvedimento stesso.

Inoltre, sempre nel Comune di Taranto l'Autorità Portuale è in procinto di installare due stazioni di monitoraggio nell'area di propria pertinenza. Dette stazioni, una volta installate entreranno nella rete di misura per sorgenti industriali.

Siffatta rete, così come ridisegnata in conformità al D.Lgs. 155/10 ed alle Linee Guida garantisce, rispetto al passato, una migliore copertura territoriale e l'eliminazione delle situazioni di ridondanza esistenti.

Il Programma di Valutazione comprensivo di adeguamento della rete di misura, redatto in conformità alle linee guida precedentemente citate oltre che al dettato del D. Lgs. 155/10, in seguito integrato a valle osservazioni/ indicazioni al Programma di Valutazione trasmesse dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota DVA-2013-9957 del 02/05/2013, ha infine ricevuto formale riscontro positivo del MATTM con nota DVA - 2013 - 0017086 del 19/07/2013

Alla luce di quanto sopra, visto il conclusivo positivo riscontro fornito dal Ministero al citato Programma di Valutazione comprensivo di adeguamento della RRQA della Regione Puglia, occorre che questa Giunta proceda all'approvazione di detto Programma di Valutazione (Allegato n. 3) oltre alla approvazione dei documenti contenenti la zonizzazione del territorio regionale ai sensi del D.Lgs. 155/2010 e la relativa classificazione di zone ed agglomerati come integrati a valle delle osservazioni trasmesse dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (Allegati n.1 e n.2), annullando e sostituendo i documenti contenenti l'individuazione delle zone e degli agglomerati in cui risulta suddiviso il territorio regionale e la relativa classificazione presenti nella Deliberazione n. 2979 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 18-01-2012.

Inoltre, poiché il Decreto Legislativo 155/10:

- stabilisce all'art. 5 comma 7, che "le stazioni di misurazione previste nel programma di valutazione di cui al comma 6 devono essere gestite dalle regioni e dalle province autonome ovvero, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente oppure da altri soggetti pubblici o privati. [...]" e, al comma 8 del medesimo articolo che "le stazioni previste nel programma di valutazione di cui al comma 6 sono esercite e mantenute in condizioni atte ad assicurare le funzioni previste dal presente decreto";

- fornisce, all'art. 17, indicazioni per la "Qualità della valutazione in materia di aria ambiente" prevedendo al comma 1 che, "con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della salute [...] sono stabilite:

a) le procedure di garanzia di qualità previste per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente;

b) le procedure per l'approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria.

[...]

- e che "le regioni e le province autonome o, su delega, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, effettuano le attività di controllo volte ad accertare che il gestore delle stazioni di misurazione rispetti le procedure di garanzia di qualità di cui al comma 1, lettera a). [...]",

si ritiene opportuno che questa Giunta, al fine di assicurare la corretta attuazione della normativa oltre ad una corretta ed omogenea gestione della rete stessa:

- individui Arpa Puglia quale di soggetto gestore della Rete Regionale della Qualità dell'Aria ai sensi dell'art. 5 comma 7 D.Lgs. 155/2010, affidando alla stessa Agenzia tutti gli adempimenti necessari per garantire che le stazioni previste nel programma di valutazione vengano esercite e mantenute in condizioni atte ad assicurare le funzioni previste dal decreto stesso (come da art. 5 comma 8 del D.Lgs.

155/2010);

- affidi ad Arpa Puglia gli adempimenti previsti all'art. 17 del D.Lgs. 155/2010;
- affidi ad Arpa Puglia l'espletamento di tutte le procedure necessarie per conseguire l'adeguamento strumentale della RRQA al dettato del D.Lgs. 155/10 (compreso lo spostamento delle cabine come definito nel PdV e l'adeguamento dell'involucro delle stesse) e, al fine di garantire il corretto funzionamento della rete e la continuità delle informazioni, la costante verifica della conformità della strumentazione presente nelle stazioni di misurazione al dettato del D.Lgs. 155/2010, redigendo semestralmente rapporti sullo stato della stessa da sottoporre alla Regione per le azioni conseguenti;
- richieda ad Arpa Puglia, al fine di assicurare la celere e corretta attuazione della normativa, di provvedere alla predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione avendo cura di comunicare, al Servizio Ecologia, gli importi a base di gara per permettere l'allocazione dei fondi all'uopo necessari;
- approvi lo schema di protocollo di intesa - allegato n. 4 alla presente DGR - tra Regione Puglia Assessorato all'Ambiente e ARPA Puglia per l'adeguamento strumentale della RRQA al dettato del D.Lgs. 155/10 e l'attuazione di tutti gli adempimenti necessari per garantire che le stazioni previste nel programma di valutazione vengano esercitate e mantenute in condizioni atte ad assicurare le funzioni previste dal decreto stesso (come da art. 5 comma 8 del D.Lgs. 155/2010).

A margine di quanto sin qui esposto è bene specificare alcuni ulteriori aspetti.

Il citato adeguamento della RRQA ha richiesto una puntuale ponderazione di vari elementi di natura tecnica, amministrativa, economica, unitamente all'assunzione di scelte responsabili in grado di garantire, al contempo, adeguati e omogenei livelli di tutela ambientale su tutto il territorio regionale ed una gestione efficiente ed economicamente sostenibile, anche nel lungo periodo, delle attività di monitoraggio e manutenzione.

A tale scopo è stata avviata, già in sede di DGR n. 2979 del 29/12/2011 una ricognizione di tutte le stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente presenti sul territorio regionale, di proprietà regionale di proprietà dell'ARPA Puglia o da quest'ultima gestite per conto degli enti locali (Province e/o Comuni) e di altri soggetti pubblici e privati, valutandone la conformità normativa e la rappresentatività. Tale ricognizione è proseguita durante la definizione dell'adeguamento della RRQA attraverso un lavoro congiunto degli Uffici regionali del Servizio Ecologia ed ARPA Puglia.

Al fine di poter effettuare preliminari valutazioni circa i costi di gestione, manutenzione e di adeguamento della rete stessa, è stato richiesto ad ARPA Puglia di condividere ogni informazione utile relativa alla conformità della strumentazione attualmente esistente sulla base dei requisiti e delle certificazioni indicati nelle Linee Guida, oltre ad un piano economico dettagliato di previsione dei costi necessari all'attuazione del programma di valutazione ivi compresi i costi di manutenzione della RRQA ed i costi associati all'adeguamento strumentale.

A latere di tale richiesta la Regione Puglia, in un'ottica di efficienza della spesa pubblica, ha vagliato ogni possibilità di recupero della strumentazione già esistente da utilizzare per l'adeguamento strumentale della rete. Pertanto, oltre alla ricognizione e valutazione dello stato della strumentazione presente nelle stazioni di monitoraggio attualmente in uso ma non inserite nell'adeguamento della RRQA, ha avviato una attività di ricognizione e valutazione, presso Comuni e Province, della strumentazione acquistata da tali soggetti nell'ambito dei finanziamenti sulla Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" del POR 2000/2006. E' stato altresì richiesto di manifestare la propria volontà in merito alla eventuale cessione alla Regione, a titolo gratuito, della strumentazione valutata conforme rispetto agli standard dettati dal D.Lgs. 155/10.

A valle di tale ricognizione, con nota prot. n 48980 del 04/09/2013 Arpa Puglia ha fornito informazioni circa i costi per l'adeguamento strumentale della RRQA al D.Lgs. 155/10 come approvata dal MATTM. La previsione di onere economico necessario per tale finalità è di 1.634.000 €, IVA esclusa (non tenendo conto degli eventuali ribassi di gara) oltre i costi di spostamento delle cabine (spostamenti

individuati nel PdV) e l'adeguamento dell'involucro delle stesse. Con nota prot. n 51773 del 17/09/2013 Arpa Puglia ha altresì fornito informazioni relative al canone annuo per il servizio di manutenzione, attualmente sostenuto dall'Agenzia, "connesso con gli specifici servizi richiesti" nella propria procedura di gara per l'affidamento del servizio di global service espletata nel 2008, "non applicabile tout court a nuove e diverse procedure di gara". L'importo indicato è di 13.319 €+ IVA per stazione di monitoraggio. Inoltre, dall'analisi delle pregresse fatturazioni delle utenze (elettrica e linea telefonica di trasmissione dati) per una stazione alimentata a 18 KW, si può ipotizzare un costo associato al funzionamento della rete di circa 3800 € e 400 € per stazione IVA compresa, rispettivamente per le utenze elettriche e le utenze telefoniche.

Alla luce di quanto sopra esposto, ritenendo, come detto opportuno:

- individuare Arpa Puglia in qualità di soggetto gestore della Rete Regionale della Qualità dell'Aria;
- affidare alla stessa Agenzia tutti gli adempimenti necessari per garantire che le stazioni previste nel programma di valutazione vengano esercitate e mantenute in condizioni atte ad assicurare le funzioni previste dal decreto stesso;

- affidare alla stessa Agenzia l'espletamento di tutte le procedure necessarie per conseguire l'adeguamento strumentale della RRQA al dettato del D.Lgs. 155/10, dovranno essere assegnate ad Arpa Puglia, nelle modalità definite dallo schema di protocollo di intesa allegato, le somme necessarie per ottemperare a quanto detto e pertanto:

- a) 2.100.000 € IVA inclusa per l'adeguamento strumentale della RRQA (inclusi gli ipotetici costi di spostamento individuati nel PdV e adeguamento dell'involucro delle cabine), allocabili su Programma regionale per la Tutela dell'Ambiente istituito ed aggiornato con le Deliberazioni di Giunta Regionale nn.1440/2003, 1963/2004, 1087/2005, 801/2006, 539/2007, 1641/2007, 1935/2008, 894/2009 e n.2645/2010, Asse 6 linea di intervento a) "adeguamento della rete regionale della qualità dell'aria".

- b) circa 747.462,28 € IVA inclusa preventivi annui per una durata almeno triennale da assegnare con successivo provvedimento per consentire tutti gli adempimenti necessari a garantire che le stazioni previste nel programma di valutazione vengano esercitate e mantenute in condizioni atte ad assicurare le funzioni previste dal decreto (procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione), oltre a circa 180.600 € annui per i costi associati alle utenze necessarie per il corretto funzionamento della rete stessa, per un totale di 928.062,28 € annui IVA inclusa, disposte con variazione di bilancio 2013 ovvero, dopo la scadenza di cui all'art. 42 c.5 della LR 28/2001, con bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, allocando le somme necessarie all'U.P.B. 9.6.1."Tutela dell'ambiente" Capitolo di spesa n. 611051 "Spese per gli adempimenti regionali in materia di qualità dell'aria D.Lgs 155/2010". A tal fine Arpa Puglia dovrà, in tempi congrui per permettere all'amministrazione regionale di ottemperare a quanto al presente punto, ovvero entro la fine della presente annualità, predisporre tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione e comunicare gli importi a base di gara al Servizio Ecologia.

E' bene ricordare che gli adempimenti di cui al D.Lgs. 155/10, derivando da Direttiva europea, comportano sanzioni di tipo amministrativo qualora disattesi e che in virtù di ciò il servizio di manutenzione della RRQA è già stato individuato da questa Giunta come spesa obbligatoria e di funzionamento (cfr. DGR 924/13).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale:

1. di approvare i documenti contenenti la zonizzazione del territorio regionale ai sensi del D.Lgs. 155/2010 e la relativa classificazione di zone ed agglomerati come integrati a valle delle osservazioni trasmesse dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (Allegati n.1 e n.2), annullando e sostituendo i documenti contenenti l'individuazione delle zone e degli agglomerati in cui risulta suddiviso il territorio regionale e la relativa classificazione presenti nella Deliberazione n. 2979 pubblicata sul

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 18-01-2012.

2. di approvare il Programma di Valutazione (PdV) comprensivo di adeguamento della Rete Regionale della Qualità dell'Aria (RRQA) della Regione Puglia al D.Lgs. 155/10 (allegato n. 3), visto il conclusivo positivo riscontro fornito dal Ministero a detto Programma di Valutazione;

3. di approvare lo schema di protocollo di intesa - allegato n. 4 alla presente DGR - tra Regione Puglia Assessorato all'Ambiente e ARPA Puglia per l'adeguamento strumentale della RRQA al dettato del D.Lgs. 155/10 e l'attuazione di tutti gli adempimenti necessari per garantire che le stazioni previste nel programma di valutazione vengano esercitate e mantenute in condizioni atte ad assicurare le funzioni previste dal decreto stesso (come da art. 5 comma 8 del D.Lgs. 155/2010).

4. di affidare ad Arpa Puglia l'espletamento di tutte le procedure necessarie per conseguire l'adeguamento strumentale della RRQA al dettato del D.Lgs. 155/10 (compreso lo spostamento delle cabine come definito nel PdV e l'adeguamento dell'involucro delle stesse) nelle modalità di cui allo schema di protocollo di intesa allegato alla presente DGR, e di richiedere a detta Agenzia, la costante verifica della conformità della strumentazione presente nelle stazioni di misurazione al dettato del D.Lgs. 155/2010, redigendo semestralmente rapporti sullo stato della stessa da sottoporre alla Regione per le azioni conseguenti.

5. di trasferire ad Arpa Puglia la somma di 2.100.000 € IVA inclusa necessaria per far fronte all'adeguamento strumentale della RRQA al D.Lgs. 155/10 (compreso lo spostamento delle cabine come definito nel PdV e l'adeguamento dell'involucro delle stesse), nelle modalità di cui allo schema di protocollo di intesa allegato alla presente DGR;

6. di individuare Arpa Puglia in qualità di soggetto gestore della Rete Regionale della Qualità dell'Aria ai sensi dell'art. 5 comma 7 D.Lgs. 155/2010;

7. di affidare ad Arpa Puglia tutti gli adempimenti necessari per garantire che le stazioni previste nel programma di valutazione vengano esercitate e mantenute in condizioni atte ad assicurare le funzioni previste dal decreto stesso (come da art. 5 comma 8 del D.Lgs. 155/2010) nelle modalità di cui allo schema di protocollo di intesa allegato alla presente DGR;

8. di affidare ad Arpa Puglia gli adempimenti previsti all'art. 17 del D.Lgs. 155/2010;

9. di richiedere ad Arpa Puglia, in tempi congrui per permettere all'amministrazione regionale di ottemperare a quanto al successivo punto 10, ovvero auspicabilmente entro la fine della presente annualità, la predisposizione di tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione e di comunicare gli importi a base di gara al Servizio Ecologia.

10. di impegnarsi a rendere disponibili le somme necessarie da trasferire ad Arpa Puglia, nelle modalità di cui allo schema di protocollo di intesa allegato alla presente DGR, per assicurare che detta Agenzia garantisca che le stazioni previste nel programma di valutazione vengano esercitate e mantenute in condizioni atte ad assicurare le funzioni previste dal decreto (procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione) e per coprire i costi associati alle utenze necessarie per il corretto funzionamento della rete stessa, attraverso una variazione di bilancio 2013 ovvero, dopo la scadenza di cui all'art. 42 c.5 della LR 28/2001, con bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, allocando le somme necessarie all'U.P.B. 9.6.1. "Tutela dell'ambiente" Capitolo di spesa n. 611051 "Spese per gli adempimenti regionali in materia di qualità dell'aria D.Lgs 155/2010". Tali somme, allo stato preventivabili in 928.062,28 € annui IVA inclusa e da garantire per una durata almeno triennale, dovranno essere confermate a valle della comunicazione da parte di Arpa Puglia degli importi posti a base di bando di gara.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.28/2001

La copertura finanziaria per gli adempimenti delle attività conseguenti al presente provvedimento è assicurata:

- dai fondi di cui al PRTA Asse 6 linea di intervento a) "adeguamento della rete regionale della qualità dell'aria"(DGR 2645 e ss.mm.ii.) per un importo pari ad euro 2.100.000, allocati sul capitolo 611067

(bilancio 2013 - RDS: € 397.554,04 per l'anno 2008 e € 1702445,96 per l'anno 2009;
Agli atti consequenziali alla presente deliberazione provvedere il Dirigente del Servizio Ecologia.

Tutto quanto sopra esposto, l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere d), f) e k).

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto ed approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare i documenti contenenti la zonizzazione del territorio regionale ai sensi del D.Lgs. 155/2010 e la relativa classificazione di zone ed agglomerati come integrati a valle delle osservazioni trasmesse dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (Allegati n.1 e n.2), annullando e sostituendo i documenti contenenti l'individuazione delle zone e degli agglomerati in cui risulta suddiviso il territorio regionale e la relativa classificazione presenti nella Deliberazione n. 2979 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 18-01-2012;
3. di approvare il Programma di Valutazione (PdV) comprensivo di adeguamento della Rete Regionale della Qualità dell'Aria (RRQA) della Regione Puglia al D.Lgs. 155/10 (allegato n. 3), visto il conclusivo positivo riscontro fornito dal Ministero a detto Programma di Valutazione;
4. di approvare lo schema di protocollo di intesa (allegato n. 4) alla presente DGR tra Regione Puglia Assessorato all'Ambiente e ARPA Puglia per l'adeguamento strumentale della RRQA al dettato del D.Lgs. 155/10 e l'attuazione di tutti gli adempimenti necessari per garantire che le stazioni previste nel programma di valutazione vengano esercitate e mantenute in condizioni atte ad assicurare le funzioni previste dal decreto stesso (come da art. 5 comma 8 del D.Lgs. 155/2010);
5. di affidare ad Arpa Puglia l'espletamento di tutte le procedure necessarie per conseguire l'adeguamento strumentale della RRQA al dettato del D.Lgs. 155/10 (compreso lo spostamento delle cabine come definito nel PdV e l'adeguamento dell'involucro delle stesse) nelle modalità di cui allo schema di protocollo di intesa allegato alla presente DGR, e di richiedere a detta Agenzia, la costante verifica della conformità della strumentazione presente nelle stazioni di misurazione al dettato del D.Lgs. 155/2010, redigendo semestralmente rapporti sullo stato della stessa da sottoporre alla Regione per le azioni conseguenti;
6. di trasferire ad Arpa Puglia la somma di 2.100.000 € IVA inclusa necessaria per far fronte all'adeguamento strumentale della RRQA al D.Lgs. 155/10 (compreso lo spostamento delle cabine

come definito nel PdV e l'adeguamento dell'involucro delle stesse), nelle modalità di cui allo schema di protocollo di intesa allegato alla presente DGR;

7. di individuare Arpa Puglia in qualità di soggetto gestore della Rete Regionale della Qualità dell'Aria ai sensi dell'art. 5 comma 7 D.Lgs. 155/2010;

8. di affidare ad Arpa Puglia tutti gli adempimenti necessari per garantire che le stazioni previste nel programma di valutazione vengano esercitate e mantenute in condizioni atte ad assicurare le funzioni previste dal decreto stesso (come da art. 7 comma 8 del D.Lgs. 155/2010) nelle modalità di cui allo schema di protocollo di intesa allegato alla presente DGR;

9. di affidare ad Arpa Puglia gli adempimenti previsti all'art. 17 del D.Lgs. 155/2010;

10. di richiedere ad Arpa Puglia, in tempi congrui per permettere all'amministrazione regionale di ottemperare a quanto al successivo punto 10, ovvero auspicabilmente entro la fine della presente annualità, la predisposizione di tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione e di comunicare gli importi a base di gara al Servizio Ecologia.

11. di impegnarsi a rendere disponibili le somme necessarie da trasferire ad Arpa Puglia, nelle modalità di cui allo schema di protocollo di intesa allegato alla presente DGR, per assicurare che detta Agenzia garantisca che le stazioni previste nel programma di valutazione vengano esercitate e mantenute in condizioni atte ad assicurare le funzioni previste dal decreto (procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione) e per coprire i costi associati alle utenze necessarie per il corretto funzionamento della rete stessa, attraverso una variazione di bilancio 2013 ovvero, dopo la scadenza di cui all'art. 42 c.5 della LR 28/2001, con bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, allocando le somme necessarie all'U.P.B. 9.6.1. "Tutela dell'ambiente" Capitolo di spesa n. 611051 "Spese per gli adempimenti regionali in materia di qualità dell'aria D.Lgs 155/2010". Tali somme, allo stato preventivabili in 928.062,28 € annui IVA inclusa e da garantire per una durata almeno triennale, dovranno essere confermate a valle della comunicazione da parte di Arpa Puglia degli importi posti a base di bando di gara;

12. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce prenotazione della spesa soggetta a verifica successiva, nei limiti delle autorizzazioni concesse ai fini del vincolo del patto di stabilità interno giusta D.G.R. 924/2013 e D.G.R. 4/2013 del Servizio Bilancio e Ragioneria e che il servizio di manutenzione della RRQA si configura come spesa obbligatoria e di funzionamento giusto allegato n. 22 di detta D.G.R. 924/13;

13. di delegare il Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia alla gestione delle procedure ed all'esecuzione degli adempimenti amministrativi, conseguenti alla presente Deliberazione di Giunta, ivi inclusa l'adozione dei relativi atti di impegno e liquidazione della spesa;

14. di delegare l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro, alla sottoscrizione del protocollo di intesa in parola;

15. di notificare il presente provvedimento all'ARPA Puglia, a cura del Servizio Ecologia;

16. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

